

## STATUTO – ILVENTOINTASCA APS

### Art. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "ilventointasca APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Venezia e sede operativa nel Comune di Cavallino-Treporti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera nel territorio Nazionale.

### ART. 2 – (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le socie e i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### ART. 3 – (Finalità e attività di interesse generale)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo stile con cui l'Associazione si propone di realizzare le proprie attività si ispira ai principi della nonviolenza e della cittadinanza attiva, proponendo progetti, percorsi, iniziative ed eventi diversi in cui, in relazione ai temi trattati e alle molteplici dimensioni della vita sociale e individuale con cui questi si incrociano, l'obiettivo non è trasmettere verità ma cercare di scoprire e confrontare verità possibili, potenziando le conoscenze e le risorse dei gruppi, e delle persone con cui entrerà in relazione, per facilitare un processo di consapevolezza e di esperienza che diventi coscienza critica e dialogica, e possibilità di crescita personale e collettiva.

L'oggetto sociale dell'associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore delle persone associate, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- a. *educazione, istruzione e formazione professionale (L.n.53 del 28/03/03), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d art. 5 Dlgs 117/2017);*
- b. *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e art. 5 Dlgs 117/2017);*
- c. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali (lettera i art. 5 Dlgs 117/2017);*
- d. *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle Attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della*

*legge 8 marzo 2000, n. 53, i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lettera w art. 5 Dlgs 117/2017).*

Le attività dell'Associazione sono orientate ad ogni fascia di età e si sviluppano in varie forme, ad esempio:

1. progettazione e realizzazione di iniziative in ambito formativo per scuole di ogni ordine e grado, enti profit e no-profit, associazioni e gruppi formali e informali, utilizzando metodologie partecipative e di cittadinanza attiva come il teatro sociale e più in generale l'espressione creativa;
2. progettazione, coordinamento e realizzazione di eventi, spettacoli, feste di piazza;
3. progettazione, coordinamento e realizzazione di laboratori e stage di teatro (sociale, biblico...)
4. progettazione, coordinamento e realizzazione di seminari e conferenze con metodologie partecipative;
5. realizzazione di laboratori che diventino occasioni di incontro per i cittadini e le cittadine, favorendo percorsi partecipativi di cittadinanza attiva;
6. promozione di esperienze per aiutare a fare propri stili di vita sostenibili, attenti all'ambiente, orientati al consumo critico, che permettano alle persone di adottare pratiche di vita facilmente acquisibili e implementabili nella vita quotidiana e che nello stesso tempo le rendano felici;
7. promozione e realizzazione di esperienze di agricoltura profondamente legata alla cura della terra, riprendendo la vocazione di coltivazione orticola del territorio con attenzione alle problematiche ambientali legate a questo settore (tra cui anche l'abbandono dell'attività agricola ed il conseguente presidio del territorio), e ponendo attenzione alle conseguenze dei cambiamenti climatici ed al degrado della casa comune ed alla sperimentazione di emergenti paradigmi economici come l'economia circolare e l'economia del dono;
8. educazione alla gratuità e al bene comune;
9. sostegno concreto alle persone fragili ed in difficoltà attraverso microprogetti di inserimento nel tessuto sociale;
10. condivisione degli spazi a disposizione dell'associazione con altre realtà del territorio per attività affini alle finalità e allo stile dell'associazione.

#### **ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)**

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all'Organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 5 – (Associati)**

Il numero dei soci e delle socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'Art. 35 comma 1 D. Lgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sarà compito dell'Organo di amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Art. 35, comma 3 del CTS. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Le persone che intendono essere ammesse come socie dovranno farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda della persona interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata alla persona interessata ed annotata nel libro degli associati e delle associate. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione alla persona interessata entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante persona associata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato o associata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati o associate temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 6 – (Diritti e doveri dei soci)**

Gli associati e le associate hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti ed elette negli stessi;
- essere informati e informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'Art. 17 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e delle associate e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

#### **ART. 7 – (Recesso ed esclusione della persona associata)**

La qualifica di socio o socia si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio o socia devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione e hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale ovvero il 31 dicembre. L'Organo di amministrazione delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario e della socia dimissionaria.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio o della socia:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Le persone associate dimissionarie o escluse non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le persone associate che, senza giustificato motivo, si rendano morose nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 30 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di persona associata automaticamente, senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate alle persone associate destinatarie, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. La persona associata potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al/la Presidente

dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci e socie, che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'Organo di amministrazione.

#### **ART. 8 – (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (organo eventuale),
- Organo di revisione (organo eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co. 2 Art. 2397 del Codice civile.

#### **ART. 9 – (Assemblea)**

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal/la Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, messaggistica istantanea. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei soci e delle socie.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo delle persone associate o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte delle persone associate devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'Organo di amministrazione e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma delle stesse persone richiedenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dalla persona che svolge le funzioni di soggetto verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutte le persone associate.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle persone associate.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al/la Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito alla persona che svolge le funzioni di soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci e alle socie di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali le persone intervenute potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il/la Presidente e la persona che svolge le funzioni di soggetto verbalizzante.

#### **ART.10 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- nomina e revoca le persone che compongono gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità delle persone che compongono gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle persone associate in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'Organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all'Organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

#### **ART. 11 – (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle persone associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti. Le persone associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre persone associate, conferendo delega scritta. Ciascuna persona associata è portatrice di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone che svolgono la funzione di amministratori è opportuno che non votino.

#### **ART. 12 – (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 30% più uno delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  delle persone associate.

Le persone associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre persone associate, conferendo delega scritta. Ciascuna persona associata è portatrice di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

### **ART. 13 – (Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra le persone associate per la durata di quattro anni, e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il/la Presidente dell'Associazione è il/la Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato/a dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il/la Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno. Spetta all'Organo di amministrazione stabilire la quota associativa annuale di iscrizione all'Associazione.

### **ART. 14 – (Presidente)**

Il/la Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente, scelto/a dall'Organo di amministrazione, sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 15 – (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)**

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da una persona che svolge le funzioni di revisore contabile, iscritta al relativo registro. L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

#### **Art. 17 – (Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro delle persone associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c. il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d. il registro delle volontarie e dei volontari.

Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente e presenti anche in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione.

#### **ART. 18 – (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a persone fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici e altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione persone fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici e altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 19 – (Bilancio o rendiconto per cassa e esercizio sociale)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

#### **ART. 20 – (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.lgs. 117/2017, predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Qualora vengano raggiunte le soglie previste all'articolo 14, l'associazione deve pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle persone che compongono gli organi di amministrazione e controllo, alle persone dirigenti e alle persone associate.

#### **ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 22 – (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/la Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da una persona da lei/lui delegata. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 23 – (Personale retribuito)**

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche delle proprie associate o dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti impiegati/e nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e delle volontarie, o al cinque per cento del numero delle persone associate, e la differenza retributiva tra lavoratori e lavoratrici dipendenti assunti/e non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti eventualmente assunti/e dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

#### **ART. 24 – (I Volontari e le Volontarie)**

L'Associazione si avvale di persone volontarie nello svolgimento delle proprie attività. La persona volontaria è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla persona volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste preventivamente dal regolamento associativo stabilite dall'Associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dalla persona volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

L'Organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'Art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Le persone volontarie non occasionali presenti verranno iscritte in un apposito registro delle persone volontarie, che deve essere numerato.

Le persone volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.lgs. 117/2017.

#### **ART. 25 – (Assicurazione)**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri soci e le proprie socie, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'Organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

#### **ART. 27 – (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del D.lgs. 117/2017, in particolare quelle del Titolo V, e del Codice Civile in quanto compatibili.